



\_IntestDelCC\_

***In proseguimento di seduta.***

***Consiglieri presenti n. 13 (tredici);***

***Assenti n. 04 (quattro – ADORNI Matteo, giustificato; VAGHEZZANI Enrico, giustificato; RESTIANI Giuseppe, giustificato; VERGIATI Giovanni, giustificato);***

***Scrutatori non nominati.***

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Vice Sindaco, Assessore al Bilancio, Paolo VALENTI che illustra l'argomento;

UDITO l'Assessore Francesco ROSSI che illustra la utilità e gli scopi della Società totalmente partecipata dal Comune ENFOR. Le difficoltà interpretative delle norme (la Legge n. 122, che ha posto divieti e paletti agli Enti Locali con meno di trentamila abitanti per la costituzione ed il mantenimento delle società di interesse non istituzionale, a cui la Circolare dell'ANCI ha cercato di offrire alcune risolutive risposte e chiarimenti) riguardanti la materia, hanno determinato il ritardo dell'avvio delle attività della Società. Comunque Essa è stata costituita per prefiggersi scopi di interesse generale, quali la promozione, la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di politica energetica volti alla riduzione dei consumi e intesa al razionale utilizzo dell'energia, con incrementi di produzione di energia derivanti da fonti rinnovabili e quant'altro, di cui allo Statuto.

L'adozione di politiche di razionalizzazione dei consumi energetici determina non solo una riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Gli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici incidono notevolmente anche sull'aspetto economico producendo la diminuzione dei costi che l'Ente sostiene per il pagamento delle utenze. E' stato approvato uno schema di Dlgs di recepimento della direttiva 2009/28/CE in materia di energie rinnovabili. Il testo, predisposto dai Ministri dello sviluppo e dell'ambiente sulla base della delega contenuta nella legge 96/2010 (Comunitaria 2009) disciplina il settore "rinnovabili" (autorizzazioni, reti energetiche, incentivi, efficienza energetica in edilizia). La direttiva 2009/28/Ce va recepita entro il 5 dicembre 2010. Lo schema di Decreto riporta all'art. 3 (obiettivi nazionali) – comma 1: "La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17%." La Commissione Industria del Parlamento europeo ha approvato, il 2 settembre scorso, lo stanziamento di 114 milioni di euro per le Città, le Regioni e gli Enti Locali per progetti di efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Il "Tavolo di lavoro nazionale degli enti locali per il clima" ha presentato un documento, già consegnato al Governo nelle scorse settimane in vista del vertice ONU sul clima che si sta svolgendo in questi giorni a Cancun, in cui conferma il pieno appoggio agli obiettivi europei;

Il SINDACO sottolinea che si sta ribadendo da più Parti di far valere la necessità di escludere dal Patto di Stabilità gli investimenti locali in progetti finalizzati alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico, tramite maggiore ricorso all'efficientamento, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili;



## \_IntestDelCC\_

ROSSI Francesco continua rilevando che il Comune di Fornovo Taro intende aderire, entro la fine del 2011, al Patto dei Sindaci, ponendo il tema della sostenibilità ambientale quale elemento e fine fondamentale della propria azione amministrativa.

I potenziali beneficiari delle risorse del Fondo comprendono le imprese (tra cui le E.S.Co.), i soggetti pubblici e anche i privati cittadini. In conclusione, la Società ENFOR svolge un servizio pubblico locale rientrante nelle funzioni essenziali definite, anche se in via provvisoria in attesa della compiuta attuazione del federalismo fiscale, dalla Legge n. 42/2009. Tale fonte normativa include nelle funzioni essenziali/fondamentali quelle di gestione del territorio e dell'ambiente e, innegabilmente, le attività volte al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile e pulita, sono attuative di una politica di salvaguardia ambientale;

Il Consigliere MAGNANI Alessio risulta d'accordo con quanto contenuto nella proposta di delibera per il non mantenimento del CEPIM e di Parma Infrastrutture, ed invece per il mantenimento di Montagna 2000 e dell'Autocamionale della Cisa. Risulta invece molto perplesso e assai preoccupato, alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti sulla materia, delle conseguenze che si potrebbero verificare se ed allorquando la Società ENFOR venga "chiusa"/dismessa, per tutti gli eventuali "Suoi debiti" che dovranno pertanto riverberarsi ed essere accollati al bilancio comunale, e questo anche ai fini del calcolo, aggravante, per l'applicazione del patto di stabilità. Chiede poi in merito alla lettera di patronage, documento ufficiale, allegata alla delibera n. 156/2010;

ROSSI Francesco replica che non necessariamente dovrà essere così, in quanto la norma recante il termine del 2011 per la dismissione o la cessione di quote societarie viene di fatto reso inoperante dalla mancata, sino ad oggi, emanazione del Decreto Ministeriale attuativo. Poi la lettera di patronage non "c'entra nulla" con l'argomento trattato stasera;

Il SINDACO fa rilevare che le Società ritenute d'interesse generale e con finalità istituzionali non rientrano in quelle da dismettere;

VALENTI Paolo ricorda che la lettera cui si riferisce il consigliere MAGNANI non contiene alcun impegno ufficiale ma è solo finalizzata a "esplorare" eventuali "preventivi";

ROSSI Francesco precisa che la società è stata legalmente costituita, sia per essere nata anteriormente all'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, sia per esser ritenuta altamente strategica, ed è controllata dal Comune e dagli Enti superiori. Spiega brevemente anche i vantaggi delle concessioni di "patronage";

PALETTI Ivan esprime tutte le Sue convinzioni sulla illegittimità della ENFOR, sulla Sua utilità. Difatti, a suo giudizio, in Essa non rientrano quelle finalità istituzionali di un Comune, i cui compiti e funzioni non sono estensibili a piacimento. Risulta anche contraria alla normativa la nomina dell'Amministratore Unico, per manifesta incompatibilità, e qui non c'entra nulla la ineleggibilità a Consigliere di cui alla risposta alla sua interpellanza, che non poneva dubbi sulla eleggibilità a Consigliere o ad Assessore di Francesco ROSSI (qui ricorre una evidente confluenza nella stessa persona del controllore - Amministratore Pubblico - nel controllato - Amministratore Unico della società). E' grave l'aver dato garanzie bancarie da parte del Comune per le operazioni della Società



## \_IntestDelCC\_

ENFOR. Che il Comune eserciti il controllo sulla società qui nessuno lo contesta, e neppure che affidi alla stessa alcune attività.

Ma è assolutamente "contra legem" il fatto che una società pubblica affidi servizi e forniture a privati in assenza di gara ad evidenza pubblica. Spetta alla Procura la decisione in merito alla legittimità della costituzione della società e non ad una Circolare interpretativa dell'ANCI, cui fa riferimento l'Assessore ROSSI, che non è fonte di legge. Se il decreto legge non è ancora operante per la mancata emanazione di disposizioni di esecuzione di esso, i Comuni, come Fornovo, non possono costituire società. Ricorda quanto richiesto in una interpellanza inoltrata alla Amministrazione della cui risposta (resa dal Segretario Generale, tramite il Sindaco) non è soddisfatto, in quanto viene elusa in gran parte (la nota odierna del dott. PALETTI viene acclusa al presente atto: ALLEGATO 1);

Il SINDACO rileva che quanto affermato è solo frutto di opinioni personali del Consigliere PALETTI. Si è agito nel pieno rispetto della legge. Comunque questo atto verrà obbligatoriamente trasmesso alla Corte dei Conti, che si esprimerà definitivamente in merito, anche per quanto concerne la ENFOR;

ROSSI Francesco rileva che la Comunità Europea cita fra i beneficiari dei finanziamenti proprio gli Enti Locali che attueranno le politiche di risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Non ha mai sentito fare dichiarazioni di merito e citare da parte del Consigliere PALETTI queste Fonti normative superiori, cioè le Direttive Comunitarie, che devono essere rispettate da tutti gli Stati membri.

Il Consigliere ha solo e sempre fatto disquisizioni e "addotto cavilli", solo ostacolativi, a supporto di una Sua azione politica, sì, di opposizione, ma semplicemente strumentale, piuttosto che costruttiva. Non si conosce ancora cosa pensi davvero al riguardo e se condivide l'operazione, dal momento che anch'Egli Gli risulta sostenitore di una politica di risparmio energetico a protezione e tutela dell'ambiente;

PALETTI Ivan replica e rimarca che qui non si sta parlando di opinioni e convinzioni personali bensì del rispetto della normativa in materia e di una Società che è stata creata "al di fuori della legalità". La sua non è un'opinione ma piena convinzione di quanto affermato suffragata dalla normativa al riguardo, che regola precipuamente il settore; e il tutto sta prendendo una "china sbagliata e pericolosa";

VASCELLI Gian Luca afferma che il Dott. PALETTI ha sempre insistito nell'affermare che la normativa preveda l'impossibilità ed il divieto di costituire una società come la ENFOR, invece sarebbe stato più corretto affermare da parte Sua che è secondo la Sua interpretazione non possibile o vietata la costituzione;

Il Segretario Generale, Avv. Prof. Dott. Vittorio Di Gilio, rende dichiarazione inserita nel presente atto:

"La legge cui si riferisce il Consigliere Dott. Paletti è la Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) che prevedeva, invero, già il divieto di costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ecc., che deve essere coordinata con il successivo D. L. n. 78 *del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche, in L. n. 122 del 30 luglio 2010.*



## \_IntestDelCC\_

La Legge Finanziaria 2008 consentiva però già allora la costituzione di società produttori servizi di interesse generale, come è stata ritenuta la ENFOR. La data di costituzione risulta pertanto ininfluente ai fini della contestazione della utilità o meno della Società ENFOR.

Il dispositivo normativo più recente (la Legge n. 122/2010) preclude ora ai Comuni al di sotto dei trentamila abitanti (come Fornovo di Taro) la costituzione di nuove società (di qualsiasi tipo previsto dal codice civile vigente). Entro il 31 dicembre 2011, termine diverso previsto dalla Legge di conversione (*la versione originaria del D. L. prevedeva infatti una scadenza anticipata al 31 dicembre 2010*), i Comuni che abbiano costituito società alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 31 maggio 2010) dovranno metterle in liquidazione, oppure cederne le partecipazioni (anche se quest'ultima ipotesi è apparsa difficilmente percorribile alla iniziale scadenza, soggiacendo e soccombendo l'operazione a leggi di mercato). Questo quadro normativo avrebbe dovuto essere chiarito da un successivo Decreto Ministeriale, da emanarsi entro i novanta giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (e che avrebbe dovuto contenere le modalità applicative e le specifiche ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione della norma stessa - così come disposto dallo stesso articolo in successivo periodo/comma).

Ad oggi di tale Decreto Ministeriale non v'è traccia.

Il termine è stato rinviato di un anno (2011) anche per consentire la piena attuazione della nuova disciplina e l'allineamento con alcuni dei termini previsti dall'art. 23 bis della Legge n. 133/2008 (modificata dalla Legge n. 166/2009) in materia di servizi pubblici locali, ma soprattutto per evitare speculazioni dannose per la "fretta indotta" nel doversi letteralmente disfare di esse società, e al più presto, da parte dei Comuni.

La competenza operativa della Società è stata sin dall'origine ritenuta rientrante tra le funzioni essenziali/fondamentali previste, seppur provvisoriamente, ed in attesa dell'attuazione completa del federalismo fiscale, ex art. 21, comma 3, dettato dalla Legge Delega n. 42 del 2009.

Cioè quelle concernenti, fra tutte le altre elencate, le funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente (il risparmio energetico e la produzione di energia rinnovabile e pulita, sono soprattutto attuativi di una politica di salvaguardia ambientale e dall'inquinamento).

Ma si vedano anche l'art. 3 del TUEL n. 267/2000, riguardo alle "funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o regionale", gli artt. 13 e 112 del Medesimo, e l'art. 2, comma 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che richiama anche le "funzioni storicamente svolte dai Comuni", come afferma la Corte dei Conti).

V'è da aggiungere, ma solo per semplice annotazione normativa, che la Legge di Stabilità per l'anno 2011, all'art. 1, comma 117, stabilisce che le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 14, della L. 122/2010, non si applicano ai Comuni al di sotto dei trentamila abitanti (come Fornovo di Taro), nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (ovviamente la disposizione non è operante nel caso di specie, in quanto la ENFOR di Fornovo è di recente costituzione). Con tutta evidenza risultano legittimate le società già costituite che abbiano un bilancio "sano", e la norma, non contemplando ipotesi di "ripiani" dannosi, rende, di fatto, obbligatorie le dismissioni nel caso di bilanci, di un triennio, con risultati "negativi".

La problematica sollevata dal Consigliere Dott. Paletti della presunta ineleggibilità è la nomina dell'Assessore Comunale ad Amministratore Unico della Società appena costituita. Il Consigliere



\_IntestDelCC\_

aveva evocato in una precedente seduta (di sicuro inconsapevolmente errando), l'art. 60, comma 1, n. 11), "Ineleggibilità" del TUEL n. 267/2000 (CAPO II) (...amministratori con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune...). Norma non pertinente.

La normativa in materia elettorale è comunque "speciale" e di stretta applicazione, quindi rigida, non sottoponibile ad estensioni, né a limitazioni, né a letture analogiche, neppure "a contrario", intesa se non, soltanto e strettamente, nel suo letterale significato, in quando attinente a diritti conclamati nella Costituzione (diritto di elettorato attivo e passivo) non comprimibili, e individuali dell'eligendo.

La legittimità della eleggibilità/nomina ad Amministratore Unico beneficia unicamente dell'applicazione dell'esimente alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 67 del TUEL n. 267/2000, collocato appunto nel Suo Capo II (Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità): "Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni (intesi estensivamente, anche come nomine) conferite agli Amministratori del Comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo".

La nomina, od il conferimento di funzioni, dell'Amministratore Unico presso la Società ENFOR di un Assessore Comunale, è consentita proprio dallo Statuto della Società, approvato, e fatto proprio, dal Consiglio Comunale di Fornovo che, all'art. 14) testualmente recita: "La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Amministratore Unico può essere individuato tra persone diverse dai membri degli Organi del Socio Unico".

Per quanto concerne l'affidamento, da parte della Società totalmente pubblica ENFOR, della gestione delle sue attività a privati, in assenza di gare ad evidenza pubblica, sinora non risultano espletate gare ad evidenza pubblica.";

TERMINATA la discussione al riguardo;

ESAMINATI i commi 27 e segg. dell'art.3 L 244/2007 (L. Finanziaria 2008) s.m.i. in materia di costituzione e partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche, che recitano come di seguito riportato:

*COMMA 27 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)*  
*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale** e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*

*COMMA 28 (Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni)*  
*L'assunzione di nuove partecipazioni e **il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui***



\_IntestDelCC\_

***al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti***

*COMMA 29 (Termine per la cessione delle partecipazioni vietate)*

*Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni*

*COMMA 32-TER*

*Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati*

DATO ATTO che il disposto vigente dei commi di cui sopra è il risultato di una serie di interventi modificativi della normativa originaria; in particolare la Legge n. 69/2009 (entrata in vigore il 04/07/2009), recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", ha provveduto con l'art. 71 a modificare, tra l'altro, i commi 27 e seguenti dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, prevedendo:

- la limitazione del divieto di cui al comma 27 alle sole partecipazioni dirette;
- la proroga da 18 mesi a 36 mesi del termine fissato dal comma 29, entro il quale le amministrazioni pubbliche dovrebbero cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (ossia dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010);

ATTESO che il Consiglio Comunale di questo Ente è chiamato dal legislatore ad esprimersi entro il 31/12/2010 circa il mantenimento/dismissione delle attuali partecipazioni societarie ricadenti nelle fattispecie di cui alla normativa sopra richiamata, che si riferisce pertanto alle sole partecipazioni dirette in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente/non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che producono/non producono servizi di interesse generale con esclusione di:

- Partecipazioni indirette ( c.d. partecipazioni di secondo e/o terzo livello)
- Partecipazioni in società quotate ex comma 32 ter
- Partecipazioni in società strumentali che vedono la propria disciplina nell'art.13 L.4 agosto 2006 n.248 di conversione del c.d. Decreto Bersani (DL 4 luglio 2006 n.223): la giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

CONSIDERATO che questo Ente ha l'obbligo, pertanto, di compiere una ricognizione delle partecipazioni societarie, indicare le società ammesse in quanto rientranti nella succitata casistica e, per le restanti, verificarne la finalità precisando le ragioni che dimostrino l'interesse della collettività territoriale alla conservazione della società (o della partecipazione), quindi la conformità al perseguimento dei fini istituzionali;



\_IntestDelCC\_

VISTA in merito la circolare ANCI del 3 novembre 2010 la quale, nel dettare indicazioni circa l'adempimento oggetto del presente atto, ha chiarito che *"l'espressione utilizzata dal legislatore nella Finanziaria 2008 mette in luce l'oggetto della norma, come detto, incentrato sulla sussistenza di un rapporto di stretta necessità fra la produzione di beni e servizi e finalità istituzionali del Comune. Il punto di partenza è senz'altro l'analisi dell'oggetto sociale statutario, per giungere poi ad un inquadramento della questione, occorre: definire l'ambito delle "finalità istituzionali" del Comune (come desumibili dallo Statuto dell'Ente) e accertare la stretta necessità fra l'attività svolta dalla società e le predette finalità. Sembra che in merito al concetto di funzioni istituzionali dei Comuni si possa far riferimento al quinto comma dell'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 ("funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o regionale") e all'art. 2, comma 4, lettera b), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che richiama anche le funzioni storicamente svolte, come affermato dalla Corte dei Conti)"*;

DATO ATTO che la medesima circolare ricorda che *"la stessa Corte dei conti (sezione controllo Lombardia deliberazione 48/2008/PAR e sezione controllo Puglia deliberazione 100/2009/PAR) ha chiarito che il termine del 31/12/2010 (ndr) deve intendersi come ordinario e non perentorio"* e pertanto al 31/12/2010 deve essere avviata la procedura, mediante adozione della delibera consiliare: ne consegue che non si debba ritenere concluso l'iter di dismissione entro il termine suddetto;

RICHIAMATO **lo Statuto Comunale** con particolare riferimento:

**all' Art. 2 – Finalità**

1. Il Comune promuove **lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico** della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, contribuisce al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento della parità di dignità tra uomo e donna e alla piena promozione della persona.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Le suddette funzioni sono esercitate secondo il principio della sussidiarietà.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
  - b) promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale;
  - c) recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;**
  - d) tutela attiva della persona, improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con il terzo settore, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale ed in attuazione del principio di sussidiarietà;
  - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, al fine di conseguire le pari opportunità;



\_IntestDelCC\_

**f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;**

- a) promozione e valorizzazione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;
- b) garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- c) incentivazione e valorizzazione dell'associazionismo;
- d) modernizzazione e deburocratizzazione dell'apparato tecnocratico;
- e) efficacia temporale delle disposizioni tributarie secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212;
- f) conoscibilità degli atti tributari, nonché tutte le adozioni delle azioni in favore del contribuente indicate dall'art. 6 della legge 212/2000;
- g) chiarezza e motivazione degli atti tributari, come indicati dall'art. 7 della legge 212/2000.

**all'Art. 6 – Funzioni del Comune**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei **servizi** alla persona ed **alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico**, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, di servizio civile sostitutivo e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
- 4. Il Comune gestisce, inoltre, gli altri servizi ritenuti idonei per meglio svolgere le sue funzioni.**
5. Il Comune esplica anche tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, nei confronti dei disabili, degli anziani e dei più deboli.
6. Il Comune esplica mediante gli assessorati le seguenti attività: affari generali, urbanistica, bilancio, patrimonio, attività produttive, personale, cultura, sport, tempo libero, pubblica istruzione, politiche sanitarie e sociali, ambiente, lavori pubblici senza precludere eventuali altri ambiti di intervento.





\_IntestDelCC\_

7. *Il Comune svolge la propria attività perseguendo le finalità sociali, economiche e politiche che la Costituzione assegna alla Repubblica.*

RICHIAMATI:

- il citato quinto comma dell'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 ("funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o regionale");
- il citato art. 2, comma 4, lettera b), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che richiama anche le funzioni storicamente svolte, come affermato dalla Corte dei Conti)";
- **l'art. 118 della Costituzione** che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In altri termini, in base al principio di sussidiarietà verticale, l'allocatione delle attribuzioni fra i diversi livelli di governo deve avvenire in modo tale che alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze di carattere unitario non impongano di affidare ad un livello più alto;
- **l'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale, individuando le funzioni di competenza dei Comuni, stabilisce che: **«Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.. »;**

RICHIAMATO infine **l'art.112 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale dispone che: **«Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali** » qualificando così le attività che rientrano in tale definizione (o un complesso di attività) come servizio pubblico locale;

ATTESO che società che gestiscono servizi pubblici locali rientrano fra i tipi di società ammesse, ovvero che gestiscono servizi di interesse generale: rispetto all'inquadramento delineato dal citato art.112 TUEL, la giurisprudenza ha rilevato (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7369 del 13 dicembre 2006) che la genericità della norma si spiega con la circostanza che le amministrazioni locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 dello stesso Tuel), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (riferendosi esplicitamente all'art. 112 del Tuel), assumere come doverose; quel che rileva è, quindi, la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività;



## \_IntestDelCC\_

CONSIDERATO che per la nozione di servizio di interesse generale (SIG) può farsi riferimento al diritto comunitario: la definizione sostanziale dei SIG è stata prodotta dalla Commissione UE con il Libro verde Com (2003) 270 del 21 maggio 2003, nel quale si rileva che (punto 16) l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel trattato; è un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. In una delle posizioni più recenti, espressa con il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema del futuro dei servizi di interesse generale - 2006/C 309/28, è stato rilevato come (punto 1.2.) i SIG, siano essi di natura economica o meno, soddisfano comunque dei bisogni fondamentali, contribuiscono a creare un senso di appartenenza dei cittadini alla società e rappresentano per tutti i paesi europei un elemento della loro identità culturale, perfino nei gesti della vita quotidiana;

### CONSTATATO:

- che i margini per la configurazione di un'attività come servizio pubblico locale sono determinati, nell'ordinamento nazionale, da un quadro in cui la qualificazione spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all'ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7369 del 13 dicembre 2006);
- che la giurisprudenza amministrativa (significativa in tal senso la ricostruzione del Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 7636 del 22 novembre 2004) ha avuto modo di affermare che è configurabile un pubblico servizio locale, ogni qual volta l'Amministrazione comunale si propone di svolgere compiti di miglioramento e di perfezionamento della società (in tal senso è richiamabile anche un'affermazione "storica" del Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 996 del 16.9.1994), e tra questi compiti vi è sicuramente quello di favorire quelle attività che costituiscono obiettivi primari della collettività;
- il dato descrittivo del servizio pubblico (locale) prodotto dall'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000 è quindi un concetto volutamente elastico, riconducibile alla natura di ente a fini generali del Comune e della Provincia, secondo l'impostazione voluta già dal legislatore del 2000, poi rafforzata dalla nuova configurazione di tali soggetti nel quadro generale dell'organizzazione e divisione della Repubblica ai sensi del nuovo art. 5 della Costituzione. E si tratta di una formulazione, non solo meramente indicativa, ma anche ispirata ad una visione di tipo funzionale di ciò che è servizio pubblico locale, discendendone una nozione che inevitabilmente risente anche di una valutazione di tipo individuale e soggettivo, pur se in ogni caso necessariamente conforme ai criteri di riferimento indicati nel TUEL stesso (TAR Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 2533 del 24 aprile 2008).



## \_IntestDelCC\_

DATO ATTO che il Comune di Fornovo di Taro partecipa direttamente nelle seguenti società

	SOCIETA'	% di PARTECIPAZIONE
1	Autocisa Spa	0,048
2	Montagna 2000 S.p.a.	7,00
3	EN.FOR. Srl	100
4	CE.P.I.M. Spa	0,028067
5	Parma Infrastrutture Spa	0,0030
6	Enia Spa	0,0002
7	Laboratorio di Telematica per il Territorio Srl	0,67
8	Lepida Spa	
9	Parmabitare Scarl	

CONSIDERATO che esulano dalla verifica di coerenza di cui alla presente delibera le partecipazioni in:

6	Enia Spa	0,0002
---	----------	--------

in quanto trattasi di società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati

7	Laboratorio di Telematica per il Territorio Srl	0,67
8	Lepida Spa	
9	Parmabitare Scarl	

in quanto trattasi di società c.d. "strumentali", le quali gestiscono servizi connotabili come attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'amministrazione. Tali attività, anche molto complesse, garantiscono all'Ente il corretto sviluppo di processi intermedi per il loro buon funzionamento, a fini di miglioramento dell'efficienza gestionale (cfr. Corte Costituzionale nella sentenza n. 36 del 2004).

RICORDATO, per inciso, che gli indicatori della natura strumentale di un servizio sono individuabili:

- a) nella realizzazione dell'attività soddisfacente necessità proprie della sola amministrazione (senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale);
  - b) nella fruizione limitata agli operatori e nell'incidenza ricondotta alle sole strutture dell'ente;
- e che un ulteriore, significativo elemento di caratterizzazione dei servizi strumentali può essere rilevato in relazione all'affidamento a soggetti esterni, in quanto tale processo comporta la sola esecuzione delle attività operative, mentre permangono in capo all'amministrazione le attività strategiche e la gestione di varie fasi della produzione dei servizi stessi.

DATO ATTO che le società "strumentali" di cui sopra operano nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 L.4 agosto 2006, n.248 di conversione del c.d. Decreto Bersani (DL 4 luglio 2006 n.223), in particolare:

- operano con gli enti costituenti o partecipanti
- non svolgono prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati



## \_IntestDelCC\_

- non partecipano ad altre società o enti avente sede nel territorio nazionale  
- sono ad oggetto sociale "esclusivo"  
e pertanto non opera, nei loro confronti, quanto disposto al comma 3 dell'art.13 in esame in merito alla cessazione al 04/01/2011;

PRESO ATTO della verifica di coerenza/non coerenza delle partecipazioni societarie di questo Ente effettuata rispetto alle Società di cui alle allegare Tabelle da 1 a 5:

1	Autocisa Spa	0,048
2	Montagna 2000 S.p.a.	7,00
3	EN.FOR. Srl	100
4	CE.P.I.M. Spa	0,028067
5	Parma Infrastrutture Spa	0,0030

da cui emerge che **sussistono i presupposti di legittimità per il mantenimento delle partecipazioni in:**

<b>1</b>	<b>Autocisa Spa</b>	<b>0,048</b>
<b>2</b>	<b>Montagna 2000 S.p.a.</b>	<b>7,00</b>
<b>3</b>	<b>EN.FOR. Srl</b>	<b>100</b>

mentre **NON sussistono i presupposti di legittimità per il mantenimento delle partecipazioni in:**

<b>4</b>	<b>CE.P.I.M. Spa</b>	<b>0,028067</b>
<b>5</b>	<b>Parma Infrastrutture Spa</b>	<b>0,0030</b>

per le motivazioni singolarmente esposte e descritte nelle allegare Tabelle da A a E che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

A VOTI n. 11 (undici) FAVOREVOLI e n. 02 (due) contrari (MAGNANI; PALETTI), espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

## DELIBERA

- a) DI AUTORIZZARE ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 27 e 28 dell'art.3 L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008) s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Fornovo di Taro, nelle seguenti società

<b>1</b>	<b>Autocisa Spa</b>	<b>0,048</b>
<b>2</b>	<b>Montagna 2000 S.p.a.</b>	<b>7,00</b>
<b>3</b>	<b>EN.FOR. Srl</b>	<b>100</b>



## \_IntestDelCC\_

per le motivazioni singolarmente esposte e descritte nelle rispettive Tabelle 1, 2, 3 allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) DI NON AUTORIZZARE ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 27 e 28 dell'art.3 L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008) s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Fornovo di Taro, nelle seguenti società

<b>4</b>	<b>CE.P.I.M. Spa</b>	<b>0,028067</b>
<b>5</b>	<b>Parma Infrastrutture Spa</b>	<b>0,0030</b>

per le motivazioni singolarmente esposte e descritte nelle rispettive Tabelle 4 e 5 allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) DI PROVVEDERE, nei termini di legge, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, alla cessione a terzi delle partecipazioni di cui al precedente punto b);

d) DI DARE ATTO CHE esula dalla verifica di coerenza di cui alla presente deliberazione la partecipazione del Comune di Fornovo di Taro nella società

<b>6</b>	<b>Enia Spa</b>	<b>0,0002</b>
----------	-----------------	---------------

in quanto trattasi di società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, come posto in evidenza nell'allegata Tabella 6;

e) DI DARE ATTO CHE esulano dalla verifica di coerenza di cui alla presente deliberazione le partecipazioni del Comune di Fornovo di Taro nelle società

<b>7</b>	<b>Laboratorio di Telematica per il Territorio Srl</b>	<b>0,67</b>
<b>8</b>	<b>Lepida Spa</b>	
<b>9</b>	<b>Parmabitare Scarl</b>	

in quanto trattasi di società c.d. "strumentali", le quali gestiscono servizi connotabili come attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'amministrazione, come posto in evidenza nelle allegata Tabelle 7, 8, 9;

f) DI DARE ATTO della legittimità delle partecipazioni di cui al precedente punto e) in quanto tali società, in virtù della propria natura strumentale:

- operano con gli enti costituenti o partecipanti
- non svolgono prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati
- non partecipano ad altre società o enti avente sede nel territorio nazionale
- sono ad oggetto sociale "esclusivo"

g) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 28 dell'art.3 L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008) s.m.i.

CON SEPARATA VOTAZIONE avente l'esito seguente:

VOTI N. 11 (UNDICI) FAVOREVOLI e n. 02 (due) contrari (MAGNANI; PALETTI), espressi in forma palese dai n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,



---

\_IntestDelCC\_

---

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.

---

***A questo punto, esauriti l'esame, la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il SINDACO - Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta consiliare alle ore 19,23 (ore diciannove e minuti ventitré).***